

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2022
102/2022/R/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI DI NATURA ANAGRAFICA A CARICO DEGLI OPERATORI DEI SETTORI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – TESTO INTEGRATO ANAGRAFICA OPERATORI (TIAO)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1196^a riunione del 15 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 13 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito: CAD);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/2011;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21, commi 13 e 21;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A (di seguito: deliberazione 443/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2013, 96/2013/A (di seguito: deliberazione 96/2013/A);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 150/2014/A (di seguito: deliberazione 150/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2018, 320/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 320/2018/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/rif (di seguito: deliberazione 715/2018/R/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 404/2020/A (di seguito: deliberazione 404/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com di seguito: deliberazione 585/2020/R/com)
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/rif);
- la determinazione 4 novembre 2013, n. 2/2013, del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità (di seguito: determinazione Direzione Sistemi Idrici 2/2013);
- la determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Teleriscaldamento del 9 luglio 2015 n. 1/TLR/2015 (di seguito: determinazione 1/TLR/2015)
- la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità del 7 settembre 2021, n. 70 (di seguito: determinazione 70/DAGR/2021).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità funzioni di regolazione e di controllo nei settori dell’energia elettrica e del gas, per l’efficace esercizio delle quali ha previsto esplicitamente il potere di richiedere a tutti gli operatori informazioni e documenti sulle loro attività;
- ai fini dell’esercizio delle potestà di regolazione, l’Autorità ha istituito con la deliberazione GOP 35/08 un’anagrafica completa e aggiornata degli esercenti dei settori dell’energia elettrica e del gas;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge [481/95]”*;

- l'articolo 5 della deliberazione 347/2012/R/idr ha previsto che, dall'1 settembre 2012, i gestori del Servizio Idrico Integrato si accreditano all'anagrafica operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione GOP 35/08; con la determinazione della Direzione Sistemi Idrici 2/2013 è stato disposto che anche gli Enti d'Ambito si registrano presso l'anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08;
- la deliberazione 443/2012/A ha esonerato dagli obblighi informativi, di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1, della deliberazione GOP 35/08, i produttori di energia elettrica di piccole dimensioni;
- i punti 5 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione 96/2013/A hanno previsto la razionalizzazione degli obblighi informativi di natura territoriale relativi, rispettivamente, all'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale e all'attività di distribuzione di gas naturale;
- la deliberazione 150/2014/A ha integrato la deliberazione GOP 35/08, stabilendo che tutti gli operatori censiti ai sensi di quest'ultimo provvedimento forniscono un indirizzo di posta elettronica certificata;
- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità competenze nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- l'articolo 2, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 339/2015/R/tlr ha esteso gli obblighi di accreditamento all'Anagrafica Operatori, di cui alla deliberazione GOP/35, anche ai gestori di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e l'articolo 4 del medesimo allegato ha previsto l'istituzione del protocollo informatico denominato "Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento", attraverso il quale i gestori di reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento comunicano all'Autorità i dati e le informazioni relative alle reti esercite, secondo le modalità indicate nella determinazione 1/TLR/2015;
- gli obblighi informativi di cui all'alinea precedente sono stati aggiornati e integrati dall'allegato A alla deliberazione 574/2018/R/tlr, contenente ulteriori disposizioni inerenti al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, compresi i requisiti di esclusione dalla regolazione dell'Autorità;
- il punto 3, lettera a) della deliberazione 442/2016/R/eel ha previsto che, a partire dall'1 ottobre 2017, i gestori dei Sistemi di Distribuzione Chiusi si registrano all'Anagrafica Operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione GOP 35/08;
- la deliberazione 320/2018/E/idr ha disposto l'implementazione dell'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato al fine di disporre di informazioni relative alla gestione dei servizi idrici nei comuni del territorio nazionale, nonché lo scambio di tali informazioni con SGAt e ai fini dell'erogazione del bonus idrico; la successiva deliberazione 585/2020/R/com ha stabilito che i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato, ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia, iscritti nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità e presenti nell'Anagrafica territoriale del Servizio Idrico, si accreditano al Sistema informativo Integrato dell'Acquirente Unico al fine dell'operatività del nuovo sistema di riconoscimento del bonus sociale idrico su base automatica;

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 715/2018/R/rif ha previsto che gli esercenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, si accreditano all'Anagrafica Operatori dell'Autorità di cui alla deliberazione GOP 35/08;
- la deliberazione 363/2021/R/rif, concernente il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio (2022-2025), ha confermato il perimetro delle attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la determinazione 70/DAGR/2021 ha esonerato dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica Operatori di cui alla GOP 35/08 i soggetti operanti nel settore dei rifiuti urbani che non svolgono alcuna (delle altre) attività nei settori di competenza dell'Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
 - svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 152/06;
 - svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente;
- il CAD, in particolare all'articolo 65, disciplina le modalità di presentazione per via telematica delle istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, individuando quattro modalità alternative per la loro valida trasmissione; tra queste vi è lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che garantisce a tutti i cittadini e alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti;
- più precisamente, lo SPID consente ai cittadini di accedere ai servizi *online* della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale utilizzabile da computer, *tablet* e *smartphone*;
- tra le quattro modalità alternative individuate dal CAD per il corretto invio di istanze e dichiarazioni dirette alla pubblica amministrazione, lo SPID e la carta nazionale dei servizi sono quelle che rispondono alle esigenze per l'interazione con il protocollo informatico di comunicazione predisposto dall'Autorità;
- il CAD non prevede regimi differenziati tra soggetti per effettuare validamente istanze e dichiarazioni dirette alla pubblica amministrazione; pertanto, è necessario che tutti i soggetti che si accreditano e utilizzano il protocollo informatico di comunicazione predisposto dall'Autorità si servano della medesima modalità di accesso;
- la deliberazione 404/2020/A ha quindi introdotto lo SPID quale modalità aggiuntiva alla carta nazionale dei servizi per l'accesso al protocollo informatico di comunicazione predisposto dall'Autorità, eliminando contestualmente la preesistente possibilità di accesso tramite credenziali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le anagrafiche costituite dall’Autorità si sono rivelate uno strumento efficace per l’esercizio delle funzioni intestate all’Autorità, nonché uno strumento di semplificazione dell’azione amministrativa tramite la smaterializzazione dei flussi informativi con gli operatori e la creazione di un unico punto di accesso ai servizi *online* e alle raccolte dati dell’Autorità;
- l’evoluzione normativa, l’ampliamento dei settori di competenza dell’Autorità e la necessità di raccogliere informazioni di carattere territoriale e impiantistico hanno comportato un ampliamento dei destinatari e degli obblighi informativi di natura anagrafica e la loro dispersione su una molteplicità di provvedimenti, che si sono stratificati nel tempo con esigenze di raccordo e coordinamento, che possono renderne non sempre agevole la lettura.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, per esigenze di semplificazione e razionalizzazione della regolazione, riunire in un unico Testo integrato gli obblighi informativi di natura anagrafica e territoriale a carico degli operatori dei settori di competenza dell’Autorità;
- sia necessario, pertanto, abrogare le singole disposizioni attualmente vigenti contenute nei provvedimenti sopra richiamati in materia di obblighi informativi anagrafici e territoriali, il cui contenuto sia interamente traslato nel sopra richiamato Testo integrato;
- sia necessario apportare i conseguenti adeguamenti alle parti rimanenti dei provvedimenti interessati dalle abrogazioni di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di approvare il Testo integrato degli obblighi informativi di natura anagrafica per gli operatori dei settori di competenza dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (TIAO), Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il TIAO di cui al precedente punto entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
3. di abrogare, in particolare, con effetto dalla data di cui al punto 2, le seguenti disposizioni, in quanto traslate e recepite nel TIAO, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse:
 - a) la deliberazione GOP 35/08;
 - b) l’articolo 5, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/idr;
 - c) la deliberazione 443/2012/A
 - d) la deliberazione 150/2014/A;
 - e) il punto 3, lettera a) della deliberazione 442/2016/R/eel;

- f) la deliberazione 320/2018/E/idr;
 - g) l'articolo 3, comma 1, della deliberazione 715/2018/R/rif;
 - h) la deliberazione 404/2020/A;
 - i) la determinazione della Direzione Sistemi Idrici 2/2013;
 - j) la determinazione 1/TLR/2015.
4. di modificare l'articolo 5, comma 2, della deliberazione 347/2012/R/idr nel modo seguente:
- “5.2 Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano ai gestori del Servizio Idrico Integrato che esercitano l'attività nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fatti salvi gli obblighi informativi di natura anagrafica e territoriale previsti dall'Autorità.”;
5. di modificare il punto 3, lettera b), della deliberazione 442/2016/R/eel nel modo seguente:
- “b) gli obblighi di contribuzione per il funzionamento dell'Autorità, in relazione all'attività di gestione di un SDC, iniziano a decorrere dall'1 ottobre 2017;”;
6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le versioni come dallo stesso modificate delle deliberazioni 347/2012/R/idr, 442/2016/R/eel e 715/2018/R/rif sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini